Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 321

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 22 dicembre 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 10 *ottobre* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1966
registro n. 67 *Esercito, foglio n.* 180

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

DI FILIPPO Michele, nato a Castelnuovo di Conza (Salerno) il 21 dicembre 1911, ex c.n. CLXIV Battaglione coloniale CC.NN. — Unico graduato superstite di una squadra duramente provata in cruento combattimento, della quale aveva avuto il comando, creatasi una difficilissima situazione si disimpegnava con calma e somma perizia, dimostrando anche ottime doti di coraggio. — Girambà, 1° agosto 1941.

CROCE AL VALOR MILITARE

BARBIERI Giacomo, nato a Varese Ligure l'11 aprile 1921, caporal maggiore 47ª Sezione di sanità. — Graduato addetto a reparto distaccato di sezione di sanità in più giorni di aspro combattimento sotto violenti bombardamenti aerei e terrestri si prodigava nell'opera di soccorso e sgombero dei feriti. Ricevuto l'ordine di ripiegare si tratteneva spontaneamente col proprio comandante per completare il soccorso e lo sgombero degli ultimi feriti, quando già la località era invasa da forze nemiche, dimostrando alto senso del dovere, altruismo e sprezzo del pericolo. — Dubowikoff (Russia), 11-16 dicembre 1942.

TRASTULLI Giovanni, nato a Perugia il 5 aprile 1917, sottotenente XXV Battaglione coloniale (ora tenente f. cpl. R.O.). — Ufficiale di non comune ardimento, distintosi in precedenti combattimenti, si offriva volontariamente per raccogliere notizie sulla consistenza di una posizione nemica. Alla testa di pochi animosi, sprezzante del pericolo e con slancio ammirevole, superava una zona intensamente battuta dall'artiglieria e dalle mitragliatrici dell'avversario e si affermava sul terreno strappato al nemico, assolvendo il compito affidatogli. — Gallabat, 6-9 novembre 1940.

(9968)

Concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 10 *ottobre* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1966
registro n. 69 *Esercito, foglio n.* 42

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

TORRONI Gregorio, nato a Roma il 26 novembre 1909, tenente f s.p.e. XV Battaglione coloniale (ora colonnello in s.p.e.). — Comandante di compagnia coloniale, in aspro combattimento contro soverchianti forze irregolari abissine inquadrate da ufficiali britannici, contribuiva con la sua condotta calma ed avveduta al favorevole esito della lotta, guidando il proprio reparto con esemplare sprezzo del pericolo. Tali doti confermava nei giorni successivi, nei quali la compagnia era nuovamente impegnata durante l'inseguimento delle stesse forze in ritirata. — Zona Ghibiè - Omo Bottego (A.O.) 8-17 maggio 1941.

(10394)

Decreto presidenziale 10 *ottobre* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1966
registro n. 69 *Esercito, foglio n.* 41

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 9 aprile 1914, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1914, registro n. 48 Guerra, foglio n. 131 (Bollettino ufficiale 1914, dispensa 16, pagina 428):

SANTOCARLUCCIO Raffaele, da Lanciano (Chieti), sottotenente.

Regio decreto 8 novembre 1914, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1914, registro n. 51 Guerra, foglio n. 1373 (Bollettino ufficiale 1914, dispensa 51, pagina 1377):

d'ALANNO Arrigo, da Chieti, tenente.

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18 Guerra, foglio n. 49 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 76, pagina 4226):

MORPURGO Renato Giorgio, da Ancona, tenente.

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18 Guerra, foglio n. 49 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 76, pagina 4236):

MORPURGO Renato Giorgio, da Ancona, tenente.

Decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1916, registro n. 29 Guerra, foglio n. 70 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 106, pagina 6578):

CAVALLI Angelo, da San Salvatore Monferrato (Alessandria), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1917, registro n. 38 Guerra, foglio n. 41 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 15, pagina 1094):

AZZONI Ugo, da Piacenza, capitano.

Decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1917, registro n. 64 Guerra, foglio n. 303 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 79, pagina 6598):

VACCHELLI Achille, da S. Martino del Lago (Cremona), soldato.

Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75 Guerra, foglio n. 2 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 2, pagina 273):

TEDESCHI Pietro, da Bieno (Novara), caporal maggiore.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(10395)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1966, n. 1089.

Corresponsione ai lavoratori in Cassa integrazione guadagni degli assegni familiari e proroga della corresponsione degli assegni familiari ai disoccupati in luogo delle maggiorazioni per carichi di famiglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare, in considerazione della scadenza al 31 dicembre 1966, la corresponsione degli assegni familiari ai disoccupati in luogo delle maggiorazioni per carichi di famiglia, nonchè di assicurare la corresponsione degli assegni familiari agli operai ammessi in Cassa integrazione guadagni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento previsto dall'articolo 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, per le categorie dei lavoratori disoccupati ad eccezione di quelli agricoli, prorogato dall'articolo 4 della legge 5 luglio 1965,

n. 833, è applicato anche nei confronti dei lavoratori che cesseranno dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1968.

Per i lavoratori agricoli il trattamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1965, numero 833, è applicato anche alla seconda e alla terza annata successiva a quella in corso alla data del 16 marzo 1965.

Agli operai ammessi in Cassa integrazione guadagni ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 e della legge 3 febbraio 1963, n. 77, spettano gli assegni familiari nella misura intera nel periodo dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1968.

Detti assegni sono corrisposti a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabile, la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 14 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 59. — DI PRETORO

DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1966, n. **1090**.

Disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di provvedere alla determinazione dei diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e di disciplinare, in via provvisoria il trattamento accessorio del personale dipendente dall'Ispettorato stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono abrogati l'art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, l'art. 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813 e tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con il presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in materia di veicoli a motore e rimorchi o della loro guida, di motoscafi e imbarcazioni a motore o della loro guida, di navi e galleggianti impiegati per la navigazione interna, i richiedenti sono tenuti a corrispondere i diritti specificati nelle tabelle da I a VI annesse al presente decreto.

Nulla è dovuto a titolo di rimborso spese per moduli di domanda e stampati relativi alle operazioni richieste.

Art. 3.

I diritti di cui al precedente art. 2 sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale ed affluiscono alle entrate dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo, secondo le norme e le modalità stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con quello per il tesoro.

Parimenti mediante versamento in conto corrente postale, per affluire alle entrate dello Stato nell'apposito capitolo di cui al comma precedente, viene effettuato il pagamento dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le operazioni di sua competenza relative ai gas compressi, ai sensi del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 e del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 settembre 1925 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1930.

Art. 4.

Al personale dipendente dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a decorrere dal 1° maggio 1966 è attribuito a titolo provvisorio e sino a quando non sarà emanata una diversa normativa, ed in sostituzione dei diritti, emolumenti ed indennità a qualsiasi titolo percepibili a norma di particolari disposizioni, un assegno mensile lordo, non pensionabile, pari agli otto decimi del prodotto dell'ex coefficiente di stipendio relativo alla qualifica rivestita per l'indice corrispondente, specificato nella tabella VII annessa al presente decreto.

Al personale dell'Ispettorato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è altresì attribuito a titolo provvisorio e per lo stesso periodo indicato nel precedente comma, un assegno personale lordo pari al 20 % di quello di cui al detto precedente comma.

Al personale dell'Ispettorato per l'effettuazione delle operazioni di cui al precedente art. 2 non spetta alcun diritto o indennità.

Al personale periferico dell'Ispettorato non spetta il trattamento economico di missione quando effettua fuori sede operazioni tecniche o è addetto all'espletamento delle medesime.

I relativi pagamenti, per il periodo intercorrente dal 1° maggio 1966 e sino all'entrata in vigore del presente decreto, saranno effettuati a valere sulle somme di pertinenza della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato nonchè sugli introiti del Fondo centrale di previdenza fra i dipendenti dell'Ispettorato stesso.

A partire dal 1° gennaio 1967 il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione alle esigenze dei

servizi e tenuto conto degli accertamenti relativi alle operazioni espletate, dai singoli uffici periferici, in ciascun semestre e delle rispettive dotazioni di personale, può, con propri decreti, aumentare, nei confronti del personale degli uffici predetti, l'assegno mensile previsto dal primo comma del presente articolo sino al 40 % nei limiti di una spesa annua di lire cinquecento milioni.

Tale aumento non va considerato ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al secondo comma.

Art. 5.

In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente art. 3, con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, saranno disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — rubrica « Motorizzazione civile e trasporti in concessione » — distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:

a) fino al 2 % per la erogazione di compensi a favore di categorie del personale appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato ed esperte in materia di motorizzazione cui venga eventualmente demandato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile l'espletamento degli esami per la patente di guida dei veicoli a motore. Le misure e le modalità per la erogazione dei compensi saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro e sentita l'Amministrazione di appartenenza di dette categorie di personale;

b) fino al 2 % per le spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento, da parte del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e del personale di cui alla precedente lettera *a*), dei servizi ad essa demandati e per spese relative ad interventi assistenziali in favore del personale dell'Ispettorato stesso in servizio o in quiescenza e loro aventi causa. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme per detti interventi previdenziali e assistenziali;

c) fino al 5 % per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamento in conto corrente postale, nonchè per fabbisogni di stampati, registri, pubblicazioni inerenti ai servizi dell'Ispettorato e per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti;

d) fino al 3 % per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile.

Art. 6.

Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale 28 gennaio 1934 di approvazione dello statuto della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed il decreto ministeriale 28 maggio 1946 istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra i dipendenti dello stesso Ispettorato.

Con successiva legge saranno stabilite le norme per la destinazione da dare alle disponibilità esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al precedente comma, fermo restando quanto disposto dal quinto comma del precedente art. 4.

Fino a quando non sarà emanata la legge di cui al precedente comma, l'amministrazione delle disponibilità indicate nel comma stesso resta affidata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 7.

All'onere derivante dal presente decreto si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 60. — DI PRETORO

TABELLA I

CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE

	Tariffa
a) *Operazioni tecniche*:	
1) Esame per la patente ad uso privato per la guida di motoveicoli della categoria A (artt. 85 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393)	150
2) Esame per le altre patenti di guida (artt. 85, 86 e 89)	1.200
3) Esame di idoneità per insegnante o istruttore di scuola guida (art. 84)	1.200
b) *Operazioni tecnico-amministrative*:	
4) Sostituzione patente di guida militare o estera (artt. 94 e 98)	600
5) Conferma validità patente di guida (art. 88) qualora sia richiesta una valutazione tecnica da parte dell'Ispettorato della motorizzazione civile	300
6) Rilascio duplicati	300
7) Operazioni di cui ai nn. 4), 5) e 6) qualora si tratti di patente ad uso privato per la guida di motoveicoli della categoria A	50

TABELLA II

VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI

	Tariffa
a) *Operazioni tecniche*:	
1) Visita e prova di ciclomotori (artt. 55 e 62)	600
2) Visita e prova degli altri veicoli a motore e rimorchi (artt. 54, 55, 56, 72, 74, 76)	1.100

	Tariffa
3) Accertamento attrezzature per trasporto persone su autocarri o su macchine agricole (art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39; art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393)	600
b) *Operazioni tecnico-amministrative*:	
4) Rilascio documento di circolazione in base a dichiarazione di conformità ovvero per nuova immatricolazione o per cambiamento d'uso (artt. 53, 58, 59, 62, 72)	600
5) Rilascio certificato internazionale di circolazione (art. 99)	600
6) Autorizzazione per circolazione di prova (artt. 63 e 74)	600
7) Rilascio foglio di via (artt. 64 e 74)	600
8) Autorizzazione per impiego di autobus di noleggio in servizio di linea e viceversa ovvero per trasporto eccezionale di persone su autocarri (art. 57)	600
9) Rilascio duplicati	300
10) Operazioni di cui ai nn. 4), 5) e 6) qualora si tratti di ciclomotori	300
11) Operazioni di cui al n. 9) qualora si tratti di ciclomotori	150

TABELLA III

VISITE E PROVE SPECIALI

Operazioni tecniche:	Tariffa
1) Visita e prova di ciclomotori costruiti in unico esemplare	2.000
2) Visita e prova di altri veicoli costruiti in unico esemplare	4.000
3) Visita e prova di veicoli eccezionali o che abbiano altre caratteristiche costruttive eccezionali	16.000
4) Visita e prova di veicoli muniti di cisterna adibiti al trasporto merci pericolose e di quelli per il trasporto di materie radioattive	8.000

Nota: Le operazioni sono previste dagli artt. 10, 54, 55, 58, 62, 72, 76 e correlativi articoli decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

TABELLA IV

APPROVAZIONE DISPOSITIVI

Operazioni tecniche:	Tariffa
1) Vetri stratificati per parabrezza; silenziatori non adottati dalla fabbrica costruttrice del veicolo; avvisatori acustici; catadiottri; proiettori; ganci ed occhioni di traino; impianti di frenatura	16.000
2) Altri vetri; silenziatori adottati dalla fabbrica costruttrice del veicolo; altri dispositivi	8.000

Nota: Le operazioni sono previste dall'art. 78 e correlativi articoli decreto Presidente Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

TABELLA V

OMOLOGAZIONI

Operazioni tecniche:	Tariffa
1) Omologazione autoveicoli e trattrici agricole	35.000
2) Omologazione motoveicoli	25.000
3) Omologazione ciclomotori	13.000
4) Omologazione rimorchi ed altre macchine agricole; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato; nuova omologazione a seguito di modifiche delle caratteristiche essenziali di veicolo già omologato	16.000
5) Prove aggiuntive per:	
a) traino	15.000
b) controllo al banco dei motori per ciclomotori	5.000
c) controllo al banco di altri motori	13.000

Nota: Le operazioni sono previste dagli artt. 53, 72 e correlativi articoli decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

TABELLA VI

NAVIGAZIONE INTERNA

A) MOTOSCAFI E IMBARCAZIONI A MOTORE

	Tariffa
a) *Operazioni tecniche*:	
1) Visita e prova di motoscafi (artt. 3 e 12 regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813)	1.000
2) Visita e prova di imbarcazioni a motore (articoli 3 e 12)	500
3) Verifica di motori (artt. 3, 4, 5, 12)	500
4) Stazzatura motoscafi	1.000
5) Stazzatura imbarcazioni a motore	500
6) Esame per la patente di guida ad uso privato per motoscafi e imbarcazioni a motore (artt. 16, 18, 22)	1.200
b) *Operazioni tecnico-amministrative*:	
7) Rinnovo documenti necessari per la navigazione (art. 11)	600
8) Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione, nonchè iscrizione o cancellazione delle ipoteche (art. 250 codice navigazione; regio decreto 20 marzo 1942, n. 327); rilascio estratto matricolare o copia di un documento	1.000
9) Rilascio duplicati	300

B) NAVI E GALLEGGIANTI

	Tariffa
a) *Operazioni tecniche*:	
1) Controllo tecnico delle navi e dei galleggianti in costruzione (art. 235 c.n.; art. 147 regolamento navigazione interna; decreto Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631):	
1-*a*) navi a propulsione meccanica sino a 25 t.s.l.	3.000
1-*b*) navi a propulsione meccanica oltre 25 sino a 100 t.s.l.	5.000
1-*c*) navi a propulsione meccanica oltre 100 t.s.l.	10.000
1-*d*) navi non a propulsione meccanica sino a 25 t.s.l.	2.000
1-*e*) navi non a propulsione meccanica oltre 25 sino a 100 t.s.l.	3.000
1-*f*) navi non a propulsione meccanica oltre 100 t.s.l.	6.000
2) Visita e prova di navi e galleggianti (artt. 165 e 166 c.n.; artt. 72 e da 75 a 77 r.n.i.):	
2-*a*) navi a propulsione meccanica sino a 25 t.s.l.	2.000
2-*b*) navi a propulsione meccanica oltre 25 sino a 100 t.s.l.	3.000
2-*c*) navi a propulsione meccanica oltre 100 t.s.l.	5.000
2-*d*) navi non a propulsione meccanica sino a 25 t.s.l.	1.000
2-*e*) navi non a propulsione meccanica oltre 25 sino a 100 t.s.l.	2.000
2-*f*) navi non a propulsione meccanica oltre 100 t.s.l.	4.000
3) Stazzatura (art. 138 c.n.):	
3-*a*) sino a 25 t.s.l.	2.000
3-*b*) oltre 25 sino a 100 t.s.l.	3.000
3-*c*) oltre 100 t.s.l.	6.000
4) Esami per il conseguimento dei titoli professionali di conduttore o motorista di motoscafi, di fuochista abilitato e corrispondenti qualifiche di autorizzato (art. 134 c.n.; artt. 52, 56, 57, 58, 61 r.n.i.)	1.200
5) Accertamento idoneità tecnica imprese costruttrici di navi e galleggianti (art. 232 c.n.; art. 144 r.n.i.)	1.000
b) *Operazioni tecnico-amministrative*:	
6) Rilascio o rinnovo dei documenti necessari per la navigazione (artt. 149 e da 152 a 154 c.n.; artt. 70 e 74 r.n.i.)	600
7) Trascrizione nel registro delle navi e dei galleggianti in costruzione di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione (art. 242 c.n.)	1.000
8) Trascrizione nei registri delle navi e dei galleggianti di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione, nonchè iscrizione e cancellazione delle ipoteche (art. 250 c.n.); rilascio estratto matricolare o copia di un documento	1.000
9) Rilascio duplicati	300

TABELLA VII

INDICE

QUALIFICA	Ex coefficiente di stipendio	Direttore generale e Direttore centrale	Carriera direttiva tecnica		Carriera direttiva amministrativa	Carriera di concetto	
			Sede centrale	Sedi periferiche		Sede centrale e sedi periferiche	Sedi periferiche per gli abilitati ad effettuare operazioni tecniche
Direttore generale	900	275	—	—	—	—	—
Direttore centrale	900	260	—	—	—	—	—
Ispettore generale	670	—	260	320	185	—	—
Ispettore capo Ispettore aggiunto capo ed equiparati	500	—	340	420	235	160	220
Ispettore principale Ispettore aggiunto superiore	402	—	410	510	270	190	265
Ispettore di 1ª classe Ispettore aggiunto	325	—	490	615	310	225	315
Ispettore di 2ª classe Sotto ispettore 1ª classe	271	—	570	715	340	260	370
Ispettore di 3ª classe Sotto ispettore 2ª classe	229	—	—	—	370	290	420
Aiuto ispettore	202	—	—	—	—	315	465

Segue: TABELLA VII

QUALIFICA	Ex coefficiente di stipendio	Carriera esecutiva	Carriera ausiliaria	Salariati		Non di ruolo
				Sede centrale e Sedi periferiche	Sedi periferiche per gli addetti alle operazioni tecniche	
Aiutante superiore o assistente superiore ed equiparati	325	195	—	—	—	—
Archivista capo o aiutante capo o assistente capo ed equiparati	271	225	—	—	—	—
Primo archivista o aiutante principale o assistente principale ed equiparati	229	260	—	—	—	—
Archivista o datt. di 1ª classe o primo aiutante o primo assistente	202	290	—	—	—	—
Applicato o datt. di 2ª classe o aiutante o assistente ed equiparati	180	305	—	—	—	—
Applicato aggiunto o datt. aggiunto o aiutante aggiunto o assistente aggiunto	157	335	—	—	—	—
Commesso	173	—	235	—	—	—
Usciere capo	159	—	245	—	—	—
Usciere	151	—	250	—	—	—
Inserviente	142	—	255	—	—	—
Capi operai	193	—	—	215	320	—
Prima categoria (specializzati)	167	—	—	240	360	—
Seconda categoria (qualificati)	157	—	—	250	375	—
Terza categoria (comuni)	151	—	—	250	380	—
Quarta categoria (manovali)	148	—	—	250	380	—
Avventizio o giornaliero o diurnista II categoria	155	—	—	—	—	330
Avventizio o giornaliero o diurnista III categoria	144	—	—	—	—	300
Avventizio o giornaliero o diurnista IV categoria	136	—	—	—	—	265

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1966, n. **1091.**

Autorizzazione alla Società filologica friulana « Graziadio Isaia Ascoli », con sede in Udine, ad acquistare un immobile.

N. 1091. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società filologica friulana « Graziadio Isaia Ascoli », con sede in Udine, viene autorizzata ad acquistare il palazzo Mantica, sito in detta città, via Manin, 18, al prezzo convenuto di L. 35.000.000, per adibirlo a sede della Società stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1966, n. **1092.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Fumi Gina », con sede nel comune di Castiglione del Lago (Perugia).

N. 1092. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Fumi Gina », con sede in Vaiano, frazione del comune di Castiglione del Lago (Perugia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1093.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa cattedrale, sotto il titolo di Maria SS. Assunta, in Ugento (Lecce).

N. 1093. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa cattedrale, sotto il titolo di Maria SS. Assunta, in Ugento (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1094.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo con quella dei SS. Ilario e Taziano Mm., nel comune di Enemonzo (Udine).

N. 1094. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 1° maggio 1966, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Esemon di Sotto del comune di Enemonzo (Udine), con quella dei SS. Ilario e Taziano Mm. nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 1966.

Istituzione di un Comitato centrale per la destinazione delle offerte relative al restauro e integrazione del patrimonio culturale danneggiato dalle alluvioni dell'autunno 1966.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che, in conseguenza delle alluvioni recentemente verificatesi in gran parte del territorio nazionale, affluiscono, dall'Italia e dall'estero, offerte in danaro ed in materiali, da destinare al recupero ed al restauro del patrimonio archeologico, storico, artistico, bibliografico ed archivistico, nonchè alla reintegrazione del patrimonio scientifico e didattico;

Considerato che il Ministero della pubblica istruzione ha rappresentato la opportunità di promuovere la costituzione di un Comitato centrale, con il compito di provvedere alla destinazione dei fondi raccolti e del materiale pervenuto ed al coordinamento dell'impiego dei collaboratori volontariamente offertisi;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, un Comitato centrale con il compito di provvedere alla destinazione dei fondi raccolti e del materiale pervenuto nonchè al coordinamento dell'impiego dei collaboratori volontariamente offertisi, ai fini del recupero e restauro del patrimonio archeologico, storico, artistico, bibliografico ed archivistico e della reintegrazione del patrimonio scientifico e didattico.

Art. 2.

Il Comitato è composto come segue:

il Ministro per la pubblica istruzione, presidente;

due Sottosegretari di Stato alla pubblica istruzione, designati dal Ministro, i quali, alternativamente, sostituiranno il presidente in caso di assenza o di impedimento;

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

il direttore generale degli Archivi di Stato;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

il direttore generale per l'istruzione universitaria;

il direttore generale per le antichità e belle arti;

il direttore generale per le accademie e le biblioteche;

l'ispettore generale per l'istruzione artistica;

il sindaco di Firenze;

il sindaco di Venezia;

cinque esperti designati dal Ministero della pubblica istruzione.

Un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, di grado non inferiore a quello di direttore di divisione o equiparato, eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 3.

I fondi ed i materiali posti a disposizione potranno essere destinati ai seguenti Enti ed Uffici che operino nei territori colpiti dalle alluvioni:

Soprintendenze alle antichità, ai monumenti ed alle gallerie, anche se a competenza mista;

Sovrintendenze bibliografiche e Direzioni di biblioteche nazionali centrali;

Sovrintendenze archivistiche ed Archivi di Stato;
Università ed Istituti di istruzione superiore;
Enti morali sottoposti al controllo governativo ed Istituzioni religiose, impegnati nella conservazione di beni culturali.

Art. 4.

Gli Uffici ed Enti ai quali, a norma del precedente art. 3, saranno destinati fondi e materiali, oltre a provvedere agli adempimenti inerenti all'istituzione delle contabilità speciali previste dall'art. 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, dovranno curare la redazione di apposita relazione, da sottoporre al Comitato centrale, relativamente all'impiego dei fondi e dei materiali loro rispettivamente assegnati, nella quale siano dettagliatamente descritti l'azione svolta ed i risultati conseguiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1966

MORO

(10629)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di Numana (Ancona).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Ancona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 aprile 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio del comune di Numana (Ancona);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Numana;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal signor Giuseppe Leopardi Dittaiuti, e dalla Soc. Cementi di Porto Recanati;

Vista l'opportunità di escludere dal vincolo la zona compresa tra la località Marcelli e il fiume Musone, nonchè le zone demaniali marittime comprendenti il porticciolo di Numana;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da caratteristiche rupi che scendono a picco sul mare formanti, insieme allo antico abitato di Numana, un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale comprendente quadri naturali incantevoli e suggestivi visibili sia dal mare che da pubbliche vie comprese nella zona che formano altrettanti punti di vista, di belvedere dai quali si godono meravigliosi, caratteristici e distesi panorami sul mare, dalla costa del monte Conero da una parte e di tutto il litorale oltre Porto Recanati dall'altra;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Numana (Ancona) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal mare, confine territoriale con il comune di Sirolo sino ad incontrare il fosso San Lorenzo — dall'incrocio sul fosso con detto confine, linea retta sino al bivio per Marcelli sulla strada Flaminia per Loreto — strada provinciale per Porto Recanati sino alla scuola Marcelli e da qui linea retta fino al mare. Inoltre, dal vincolo predetto s'intendono escluse le zone demaniali marittime comprendenti il porticciolo di Numana.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Numana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 settembre 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona

Estratto verbale n. 24 del 18 aprile 1963

Oggi 18 aprile 1963 previa regolare convocazione si è riunita alle ore 9,30 presso la sede della Soprintendenza ai monumenti delle Marche, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, sul seguente

Ordine del giorno:

1) SIROLO - Interesse paesistico e panoramico del territorio comunale dalla fascia costiera fino a valle della strada provinciale;
2) NUMANA - Interesse paesistico e panoramico del territorio comunale;
3) Varie ed eventuali.

(*Omissis*).

Il soprintendente ai monumenti espone brevemente la situazione della fascia costiera della riviera del Conero comprendente il territorio comunale di Sirolo e Numana ove il notevolissimo incremento turistico comporta una spinta edilizia che allo stato attuale minaccia di pregiudicare definitivamente le bellezze naturali e paesistiche della località.

La zona costiera del monte Conero sino alla foce del fiume Musone deve infatti considerarsi il punto più caratteristico della

costa marchigiana, dopo le colline del pesarese già sottoposte a vincolo, e pertanto merita la massima attenzione ai fini della tutela prevista dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Sull'argomento si svolge una interessante discussione con la partecipazione dei sindaci del comune di Sirolo e Numana i quali vivamente preoccupati per le conseguenze di un vincolo nei riflessi della attività edilizia, ritenendo d'altra parte sufficientemente difeso il paesaggio con la presenza del rappresentante della Soprintendenza nella Commissione edilizia. Per questi motivi esprimono parere contrario alla proposta di vincolo di porzione dei rispettivi territori.

La Soprintendenza chiarisce che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, o comunque di modifiche allo stato attuale, ma soltanto disciplina di detta attività favorendo anzi ed invogliando le costruzioni in quanto viene garantita una tutela di carattere pubblico nell'interesse collettivo.

Inoltre, dopo aver dato lettura dell'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si chiarisce che con la imposizione preventiva di un vincolo generico si evita il rischio di interventi diretti in fase d'opera con conseguenti ed evidenti danni per l'iniziativa privata.

Il rappresentante dell'Associazione industriali, degli agricoltori e dei professionisti ed artisti, riconoscono la fondatezza dei predetti chiarimenti, mentre, unitamente al presidente dell'Ente del turismo confermano l'assoluta necessità di sottoporre al vincolo le zone in esame per il loro notevole interesse paesistico.

Il presidente della Commissione, dopo aver riassunto i termini della discussione, fa presente che la proposta di vincolo può essere definita senza eseguire un sopraluogo perchè trattasi di zone perfettamente note e per la cui limitazione sono sufficienti le planimetrie all'esame: tutti i presenti concordano e non sollevano alcuna eccezione al riguardo.

(*Omissis*).

La Commissione pertanto alla maggioranza e con il voto contrario del rappresentante del comune di Numana, delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali di detto Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, numero 1497, parte del territorio comunale di Numana così delimitato:

confine territoriale con Sirolo dal mare sino ad incontrare il fosso S. Lorenzo — dall'incrocio sul fosso con detto confine — linea retta sino al bivio per Marcelli sulla strada Flaminia per Loreto — strada provinciale per Porto Recanati sino alla scuola Marcelli — linea parallela a detta strada a metri cento a monte, sino al fiume Musone.

Detta località ha notevole interesse paesistico e panoramico perchè costituita da caratteristiche rupi che scendono a picco sul mare formanti, insieme all'antico abitato di Numana un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale comprendente quadri naturali incantevoli e suggestivi visibili sia dal mare che da pubbliche vie comprese nella zona che formano altrettanti punti di vista di belvedere dai quali si godono meravigliosi caratteristici e distesi panorami sul mare, della costa del monte Conero da una parte e di tutto il litorale oltre Porto Recanati dall'altra.

In detta zona si intende compreso anche il parco della villa Dittaiuti-Leopardi con una zona di rispetto della profondità di m. 25 dal limite esterno del parco, trattandosi di immobile facente parte del paesaggio che si è inteso tutelare, quale elemento costitutivo dello stesso.

Non essendovi altro a deliberare la seduta viene tolta alle ore 13,30.

Il presidente: MINNUCCI

Il segretario: GIUSTINI

(14026)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1966.

Radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico delle sigarette Mentola e Cow Boy.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto 5 novembre 1937, n. 1951, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n 183, concernenti, rispettivamente, l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio delle sigarette Mentola e Cow Boy;

Considerato che lo smercio delle sigarette Mentola è in continua diminuzione, per cui è stata disposta la cessazione della relativa produzione;

Ritenuto, altresì, che è da tempo cessata la lavorazione delle sigarette Cow Boy delle quali sono peraltro esaurite le scorte sia presso gli Organi di distribuzione e vendita che presso le rivendite;

Atteso che occorre pertanto provvedere alla radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio dei due cennati tipi di sigarette;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Sulla proposta del Consiglio d'amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Le sigarette Mentola e Cow Boy sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 novembre 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1966
Registro n. 7 *Monopoli, foglio n.* 324

(10580)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1966.

Modalità per l'adulterazione degli oli di petrolio o di scisti leggeri, medi e pesanti limitatamente, per quest'ultimi, agli oli da gas ed agli oli combustibili speciali, destinati a subire il trattamento definito del cracking o del reforming per la trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione, nonchè norme per l'applicazione dei benefici fiscali previsti dai decreti-legge 23 ottobre 1964, n. 988 e n. 989.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Vista la legge doganale 28 settembre 1940, n. 1424;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 988, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1347;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350;

Decreta:

Art. 1.

Gli oli di petrolio o di scisti leggeri, medi e pesanti, limitatamente, per questi ultimi, agli oli da gas ed agli oli combustibili speciali, per essere ammessi alla sospensione dal dazio d'importazione prevista dalla tabella *C* annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 988, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1347, e alla esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *H*, punto 4), della tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, quando sono desti-

nati a subire il trattamento definito del cracking o del reforming per la trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione, debbono essere adulterati con l'aggiunta, ad ogni quintale di prodotto, di grammi 2 di furfurolo e di grammi 5 di difenilammina previamente disciolti in grammi 200 di acetone.

Art. 2.

Le sostanze adulteranti e l'acetone di cui all'articolo precedente sono forniti dalle ditte interessate e prima dell'impiego debbono essere analizzate e riconosciute idonee dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette. Le sostanze e l'acetone predetti devono essere inoltre introdotti e custoditi in adatto magazzino suggellato, dal quale sono estratti solamente, all'atto dell'impiego, sotto vigilanza del personale dell'Amministrazione finanziaria che deve assistere alla loro miscelazione con i prodotti da adulterare.

Il movimento di introduzione e di estrazione delle sostanze adulteranti e dell'acetone è tenuto in evidenza su apposito registro di carico e scarico.

Art. 3.

L'adulterazione dei prodotti petroliferi di cui allo art. 1 deve essere eseguita presso gli stabilimenti nei quali i prodotti stessi sono stati ottenuti ovvero negli spazi o depositi doganali, per i prodotti di importazione. Questi ultimi debbono essere custoditi, anche dopo l'adulterazione, in separati serbatoi.

Tuttavia può consentirsi che i prodotti nazionali siano adulterati sia presso i depositi doganali sia presso i depositi interni assimilati ai doganali, ai quali essi siano stati trasferiti sotto vincolo di bolletta a cauzione.

Art. 4.

Gli esercenti degli stabilimenti o dei depositi di cui al precedente art. 3 che intendano effettuare l'adulterazione di cui all'art. 1 debbono adottare tutte le misure precauzionali idonee ad evitare danni alla salute del personale addetto alla manipolazione delle sostanze e della soluzione da aggiungere ai prodotti agevolati e debbono presentare apposita denuncia, in doppio esemplare, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione od alla Circoscrizione doganale competenti per territorio, almeno un mese prima dell'inizio della particolare attività.

Un esemplare della denuncia è restituito all'esercente con l'annotazione della data di presentazione.

Nella denuncia si devono indicare:

a) la ditta esercente e chi la rappresenta nonchè l'ubicazione dello stabilimento o del deposito doganale o assimilato ai doganali;

b) i recipienti dei quali sarà fatto uso per la miscelazione e le capacità rispettive;

c) gli attrezzi che dovranno servire per le operazioni di adulterazione;

d) il locale destinato alla custodia delle sostanze da impiegare per l'adulterazione;

e) i recipienti nei quali sarà custodito il prodotto adulterato e la loro capacità.

Art. 5.

Ricevuta la denuncia di cui all'articolo precedente, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica gli impianti, esamina i recipienti e gli attrezzi, provvede per la taratura del recipiente di adulterazione e dei serbatoi di deposito, ordina all'esercente le opere ritenute necessarie per la tutela degli interessi dell'Erario e prescrive le misure per l'esercizio di una efficace vigilanza.

Delle operazioni eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi dai delegati dell'Ufficio tecnico e dall'esercente o dal suo legale rappresentante, uno dei quali è consegnato all'interessato.

Le modifiche di ogni sorta che si intendessero apportare allo stato di cose risultante dal verbale di verificazione debbono essere denunciate di volta in volta e tempestivamente all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana e non potranno essere eseguite senza averne riportata autorizzazione per iscritto.

Le Circoscrizioni doganali danno comunicazione della denuncia ad esse presentata al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, col quale prendono accordi per l'esecuzione della verifica tecnica.

Art. 6.

Ogni qual volta l'esercente intenda compiere un'operazione di adulterazione deve presentare, almeno tre giorni prima, al competente Ufficio finanziario (Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o dogana) apposita dichiarazione, in doppio esemplare, indicando la qualità, la quantità e la posizione fiscale (nazionale od estero) del prodotto petrolifero da sottoporre ad adulterazione, nonchè il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni.

L'Ufficio tecnico e la dogana possono stabilire che le operazioni di adulterazione si compiano in un giorno diverso da quello indicato dall'esercente, dandone notizia alla ditta interessata.

I prodotti di cui all'art. 1 di provenienza estera debbono essere previamente nazionalizzati con il vincolo della particolare destinazione al trattamento definito del cracking o del reforming per la trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione e verso pagamento dei diritti dovuti per la predetta destinazione.

Art. 7.

Le operazioni di adulterazione devono essere eseguite in appositi recipienti fuori terra, facilmente accessibili ed ispezionabili e muniti di indicatori di livello graduati in multipli e sottomultipli e di ogni attrezzatura atta allo scopo.

Le operazioni di adulterazione non possono farsi che dal sorgere al tramonto del sole e si devono compiere senza interruzione, alla presenza di due funzionari oppure di un funzionario e di un ufficiale o sottufficiale della guardia di finanza.

Il personale delegato verifica il recipiente destinato all'adulterazione, accerta la quantità di prodotto da adulterare e quella delle sostanze all'uopo occorrenti, presenzia all'estrazione ed al trasporto di dette sostanze dal locale di custodia al recipiente destinato per l'adulterazione, assiste alla miscela e provvede a far agitare la massa del liquido nel modo e per il tempo necessari per conseguire la perfetta omogeneità.

Su domanda degli interessati, il Ministero delle finanze può consentire che, mediante l'uso di particolari

idonee apparecchiature, l'adulterazione sia eseguita nelle tubazioni di adduzione al serbatoio di custodia del prodotto adulterato.

Il personale delegato ha facoltà di prelevare campioni sia del prodotto presentato per l'adulterazione sia di quello adulterato.

Dell'eseguita adulterazione viene redatto apposito verbale in doppio esemplare, da sottoscriversi dai delegati della Amministrazione finanziaria che hanno presenziato all'operazione e dall'esercente o dal suo legale rappresentante, al quale è consegnato un esemplare.

Art. 8.

Il movimento dei prodotti petroliferi adulterati, custoditi negli stabilimenti, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali è tenuto in evidenza dai rispettivi uffici finanziari in appositi registri di carico e scarico, soggetti a rigoroso rendiconto, nei quali sono annotati, per ciascun prodotto:

a) nella parte del carico, le singole quantità sottoposte ad adulterazione, con riferimento ai relativi verbali, da allegare al registro;

b) nella parte dello scarico, le singole quantità estratte per l'invio alle officine da gas ammesse al particolare impiego con indicazione degli estremi della relativa bolletta di cauzione, mod. C/21 o mod. A/20, a seconda che trattisi di prodotto nazionale o di provenienza estera, emessa a scorta del prodotto stesso.

Per la giacenza dei prodotti adulterati nei serbatoi degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 19 della legge 18 dicembre 1962, n. 1852 e all'art. 123 della legge doganale 28 settembre 1940, n. 1424, qualora si tratti di prodotti provenienti dall'estero.

Art. 9.

L'esercente officina da gas che intende impiegare i prodotti adulterati di cui all'art. 1 coi benefici fiscali ivi indicati per sottoporli al trattamento definito del cracking o del reforming al fine di ottenere gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione deve presentare domanda all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Nella domanda deve indicare:

a) la denominazione della ditta, le generalità di chi la rappresenta e l'ubicazione dell'officina;

b) il tipo e la potenzialità degli impianti di trasformazione degli oli minerali in gas;

c) il processo di lavorazione seguito;

d) la qualità, la quantità e la provenienza (estera o nazionale) dei prodotti da utilizzare;

e) il numero, la specie e la capacità dei recipienti adibiti alla loro custodia.

Alla domanda debbono essere allegati la planimetria dei locali costituenti il deposito dei prodotti petroliferi, lo schema dell'impianto di trasformazione e la copia del decreto di concessione previsto dall'art. 4 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

Per l'esercizio degli impianti valgono le disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Art. 10.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ricevuta la domanda, regolarmente documentata, verifica gli impianti e, in contraddittorio con l'esercente, procede alla taratura dei serbatoi destinati al deposito degli oli minerali adulterati.

Delle operazioni eseguite è compilato verbale in doppio esemplare, da sottoscriversi dal funzionario che ha eseguito la verifica e dall'esercente, al quale è rilasciato un esemplare.

Le eventuali modificazioni degli impianti verificati dovranno essere previamente approvate dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

I serbatoi adibiti al deposito dei prodotti adulterati sono soggetti alle disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento per i depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata. Limitatamente alla custodia di prodotti nazionali la cauzione da prestare è commisurata, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100, al 10 per cento dell'imposta gravante sul quantitativo massimo di prodotti da immagazzinare.

Riconosciuta regolare la sistemazione dell'impianto e constatata l'avvenuta prestazione della cauzione, lo Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione rilascia il nulla osta per il ritiro, dallo stabilimento di produzione, dal deposito doganale o da quello assimilato ai doganali specificato dall'esercente, dei prodotti petroliferi adulterati, in quantitativi non superiori al fabbisogno di un trimestre.

Il trasferimento degli anzidetti prodotti alle officine da gas ammesse al particolare impiego deve essere effettuato sotto vincolo di bolletta di cauzione modello C/21 o mod. A/20, a seconda che trattisi di prodotto nazionale o di estera provenienza, con l'osservanza delle prescrizioni della legge doganale per il trasporto delle merci estere da una dogana ad altra.

Art. 11.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ha facoltà di eseguire verifiche, riscontri ed esperimenti di lavorazione e l'esercente ha l'obbligo di prestarsi allo scopo, fornendo anche la mano d'opera ed i mezzi occorrenti.

Lo stesso Ufficio ha facoltà di applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli nonchè di prescrivere l'installazione di sistemi di misura atti ad accertare la quantità di prodotti petroliferi adulterati passati alla trasformazione e del gas ottenuto.

Art. 12.

I serbatoi per la custodia presso le officine da gas dei prodotti adulterati di cui all'art. 1 e le relative tubazioni di collegamento con gli impianti di cracking o di reforming devono essere predisposti per un razionale suggellamento in modo che l'alimentazione degli impianti avvenga a ciclo chiuso.

All'arrivo dei prodotti adulterati con la scorta di bolletta di cauzione, l'esercente l'officina da gas deve darne immediato avviso all'Ufficio finanziario di zona o, in mancanza, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Il funzionario incaricato, eseguiti i prescritti controlli, assiste al travaso dei prodotti nei serbatoi del deposito separatamente per il prodotto nazionale e per

quello di estera provenienza e provvede al suggellamento dei predetti serbatoi e delle relative tubazioni lasciando libertà di movimento per la sola alimentazione dell'impianto di cracking o di reforming.

Lo stesso funzionario annota la qualità e quantità riscontrata all'arrivo nella parte del carico dell'apposito registro di carico e scarico di cui al successivo art. 13 indicandovi il tipo e gli estremi della bolletta di cauzione.

Le bollette stesse, munite delle attestazioni di arrivo, sono rimesse all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che annota il debito d'imposta, a carico dello esercente, sull'apposito registro.

Il certificato di scarico delle bollette mod. C/21 con le attestazioni di arrivo sono subito restituite all'Ufficio che ha emesso le bollette.

Il certificato di scarico delle bollette mod. A/20 è invece trattenuto in attesa che le relative partite vengano sottoposte al trattamento definito di cracking o di reforming.

Art. 13.

Il movimento di prodotti adulterati presso l'officina da gas è tenuto in evidenza su distinti registri di carico e scarico a seconda che trattisi di prodotti nazionali o di prodotti di provenienza estera, previamente vidimati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nei quali l'esercente deve annotare giornalmente, nella parte dello scarico, le quantità e qualità di prodotti adulterati trasformata in gas e la quantità di gas giornalmente ottenuta, con le indicazioni rilevate dagli apparecchi di misura installati.

Art. 14.

Alla fine di ogni mese l'esercente officina da gas deve presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione una dichiarazione, in doppio esemplare, nella quale deve indicare la qualità, la quantità e la provenienza dei singoli tipi di oli minerali adulterati utilizzati nel mese ed i metri cubi di gas ottenuti nonchè il relativo potere calorifico posseduto.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, eseguiti gli accertamenti di sua competenza tenendo conto anche delle rilevazioni indicative degli apparecchi di misura del gas ottenuto, liquida, in calce alla dichiarazione di cui al cómma precedente, il tributo da abbuonare e lo scarica dal debito d'imposta a carico dello esercente, inviando un esemplare della dichiarazione all'ufficio finanziario di zona.

Per i prodotti importati, copia della predetta dichiarazione, con la relativa attestazione, viene allegata al certificato di scarico della bolletta di cauzione modello A/20, che è restituita alla dogana che ha emesso la bolletta stessa.

Art. 15.

Sulle deficienze riscontrate nella verificazione del deposito in misura superiore ai cali da abbuonare ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della legge 31 dicembre 1962, numero 1852 e sulle quantità di prodotti petroliferi che in base agli accertamenti dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di cui al precedente art. 14 non risultano trasformati in gas è dovuta l'imposta di fabbricazione ovvero il dazio doganale e la sovrimposta di confine, quando trattasi di prodotti di provenienza estera, salvo l'applicazione delle penalità nel caso in cui il fatto costituisca reato.

Art. 16.

Per l'ammissione degli oli combustibili diversi da quelli speciali all'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine ed alla sospensione dal dazio di importazione per quelli di provenienza estera, ai sensi dei decreti-legge 23 ottobre 1964, n. 989 e n. 988, quando sono destinati a subire il trattamento definito del cracking o del reforming per la trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione, si applicano le norme del decreto ministeriale 7 ottobre 1954, concernente la esenzione dall'imposta di fabbricazione sui residui degli oli minerali (ora oli combustibili diversi da quelli speciali) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine, nonchè le particolari disposizioni del presente decreto riguardanti la disciplina dei prodotti di provenienza estera, escluse quelle concernenti l'adulterazione.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1966

Il Ministro: PRETI

(10555)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 28 agosto 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

Vista la nota n. 1487 del 26 novembre 1966 del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria con la quale viene comunicato che a seguito della morte dell'avv. Barberio Fedele Alfredo, le funzioni di presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza vengono esercitate dal comm. Vincenzo Carmagnola, consigliere anziano;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria il comm. Vincenzo Carmagnola in sostituzione dell'avv. Barberio Fedele Alfredo;

Decreta:

Articolo unico.

Il comm. Vincenzo Carmagnola, viene chiamato a far parte, quale consigliere anziano esercitante le funzioni di presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza, del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria, in sostituzione dell'avv. Barberio Fedele Alfredo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(10313)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 526 del 17 novembre 1966, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia comunica che il dott. Giuseppe Maiullari è stato nominato commissario prefettizio al comune di Corato in sostituzione del sindaco prof. Michele Patruno dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia il prof. Michele Patruno dimissionario con il dott. Giuseppe Maiullari, nominato commissario prefettizio al comune di Corato;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giuseppe Maiullari è chiamato a far parte, quale commissario prefettizio al comune di Corato, del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia in sostituzione del prof. Michele Patruno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(10314)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1966.

Revoca dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta « Laboratorio Brichetti - Sondalo » sita in Cislago (Varese).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 21 dicembre 1954, n. 24, con il quale la ditta « Laboratorio Brichetti - Sondalo » fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Cislago (Varese), via IV Novembre n. 3, preparati galenici, limitatamente alle forme farmaceutiche fiale, soluzioni in genere e supposte;

Visto il proprio decreto n. 2691 in data 23 gennaio 1960, con il quale la ditta suindicata fu autorizzata ad estendere la produzione di preparati galenici anche alle forme farmaceutiche: compresse e confetti;

Viste le comunicazioni in data 5 maggio 1966 e 21 luglio 1966, con le quali il titolare della ditta in parola ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse con i decreti citati nelle premesse;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

Sono revocate le autorizzazioni a produrre preparati galenici nelle forme farmaceutiche: fiale, soluzioni in genere, supposte, compresse e confetti, nella officina farmaceutica della ditta « Laboratorio Brichetti Sondalo », sita in Cislago (Varese), via IV Novembre, 3-5, concesse con il decreto A.C.I.S. n. 24 in data 21 dicembre 1954 e con il decreto ministeriale n. 2691 in data 23 gennaio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Varese è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 dicembre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(10556)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1966.

Divieto dell'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di associazioni ed organizzazioni;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1967 è vietato l'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti ed i convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1966

Il Ministro: TAVIANI

(10635)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1966.

Proroga del divieto nel territorio della provincia di Bolzano dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1965, con il quale, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, sono state applicate, in provincia di Bolzano, le disposizioni di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Considerata la permanenza dei motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica che hanno reso necessario il disposto del decreto ministeriale 18 dicembre 1965, e la necessità, quindi, di prorogare la efficacia del decreto medesimo;

Decreta:

Il divieto nel territorio della provincia di Bolzano, dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura è prorogato al 31 dicembre 1967.

Roma, addì 17 dicembre 1966

Il Ministro: TAVIANI

(10634)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa mista « Approvvigionamento Frutta Erbaggi CAFER », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 novembre 1966 la gestione commissariale della Soc. coop. mista « Approvvigionamento Frutta Erbaggi CAFER », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 30 maggio 1967.

(10374)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Pescatori e Capibarca », con sede in Alghero (Sassari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 novembre 1966, la gestione commissariale della Soc. cooperativa « Pescatori e Capibarca », con sede in Alghero (Sassari) è stata prorogata fino al 15 maggio 1967.

(10375)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Vito Lo Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1966, il comune di San Vito Lo Capo (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.068.846, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10458)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1966, il comune di Montemaggiore Belsito (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.210.274, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10459)

Autorizzazione al comune di Campofelice di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1966, il comune di Campofelice di Fitalia (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.058.883 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10460)

Autorizzazione al comune di Sant'Anna Arresi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1966, il comune di Sant'Anna Arresi (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10461)

Autorizzazione al comune di Polignano a Mare ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1966, il comune di Polignano a Mare (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.358.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10462)

Autorizzazione al comune di Senise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1966, il comune di Senise (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.675.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(19463)

Autorizzazione al comune di Savoia di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1966, il comune di Savoia di Lucania (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.639.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10464)

Autorizzazione al comune di Fardella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1966, il comune di Fardella (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945,

(10465)

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Ariano Irpino (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 202.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10466)

Autorizzazione al comune di Terranova di Pollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1966, il comune di Terranova di Pollino (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.485.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10467)

Autorizzazione al comune di Teana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1966, il comune di Teana (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.157.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10468)

Autorizzazione al comune di Sant'Agapito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1966, il comune di Sant'Agapito (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.250.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10469)

Autorizzazione al comune di Portigliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1966, il comune di Portigliola (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.322.637, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10470)

Autorizzazione al comune di Trivigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1966, il comune di Trivigno (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.582.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10471)

Autorizzazione al comune di Lequile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1966, il comune di Lequile (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.416.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10472)

Autorizzazione al comune di Paterno Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1966, il comune di Paterno Calabro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.945.044, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10473)

Autorizzazione al comune di Troia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1966, il comune di Troia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.749.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10474)

Autorizzazione al comune di Parenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1966, il comune di Parenti (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.123.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10475)

Autorizzazione al comune di Sannicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1966, il comune di Sannicola (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.913.584, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10476)

Autorizzazione al comune di Minervino di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1966, il comune di Minervino di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 18.455.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10477)

Autorizzazione al comune di Melissano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1966, il comune di Melissano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.993.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10478)

Autorizzazione al comune di Melendugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1966, il comune di Melendugno (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.096.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10479)

Autorizzazione al comune di Martano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1966, il comune di Martano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.722.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10480)

Autorizzazione al comune di Grottole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1966, il comune di Grottole (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.477.772, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10481)

Autorizzazione al comune di Ortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1966, il comune di Ortona (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10482)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione alla lepre, alla starna, al fagiano, ai palmipedi, ai trampolieri, ai merli ed alle tortore nel territorio dei comuni di Fornovo Taro, Medesano e Collecchio (Parma).

Con decreto ministeriale 29 novembre 1966, fino al 30 giugno 1972 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico la caccia e uccellagione alla lepre, alla starna, al fagiano, ai palmipedi, ai trampolieri, ai merli ed alle tortore, nel territorio dei comuni di Fornovo Taro, Medesano e Collecchio delimitato dai confini seguenti:

est: dalla strada statale della Cisa iniziando 250 metri prima del km. 99 della statale medesima in località Ozzano Taro e prosegue per la statale medesima, che fa limite e confine della zona 23 predetta, fino al km. 96 della Cisa in località Filagni di Riccò;

sud-est: dal km. 96 della strada statale della Cisa in località Filagni di Riccò; abbandona la strada statale e si inoltra nel fiume Taro seguendo una carrareccia inoltrandosi nell'alveo del fiume Taro; proseguendo con questa sino ad arrivare alle pile di monte del ponte della ferrovia Fornovo-Fidenza;

nord-est: dalla testata del ponte della ferrovia Fornovo-Fidenza, si collega con la strada provinciale Ramiola Medesano, proseguendo con la strada medesima costeggiando il fiume Taro sino alla località Casa S. Antonio: da qui abbandona la strada seguendo la carrareccia, o strada di servizio del Haro attraversando il fiume e si congiunge passando per la località Asmara situata in sponda opposta del fiume, ancora al km. 99 di partenza situata nei pressi di Ozzano Taro.

(10126)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 15.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 412 Mod. 241 D.P. — Data: 11 settembre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Florenzano Ugo, nato in Costantino di Rivello (Potenza) l'8 febbraio 1915 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 374 Mod. 241 D.P — Data: 8 gennaio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova — Intestazione: Fornasari Maria Luisa, nata a Iquique (Chile) Sud America il 21 maggio 1916 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalle eseguite operazioni, senza obbligo di restituzione delle relative ricevute, le quali rimarranno di nessun valore.

Roma, addì 19 novembre 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(9620)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

Corso dei cambi del 21 dicembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,32	624,20	624,19	624,205	624,20	624,34	624,20	624,205	624,34	624,22
$ Can.	576,47	576,30	576,50	576,25	576,30	576,55	576,38	576,25	576,37	576,10
Fr. Sv.	144,34	144,43	144,43	144,435	144,35	144,36	144,4425	144,435	144,37	144,39
Kr. D.	90,43	90,43	90,45	90,445	90,45	90,45	90,445	90,445	90,43	90,43
Kr. N.	87,33	87,34	87,34	87,33	87,40	87,33	87,34	87,33	87,32	87,33
Kr. Sv.	120,66	120,67	120,67	120,68	120,70	120,66	120,675	120,68	120,66	120,66
Fol.	172,61	172,63	172,655	172,65	172,55	172,73	172,665	172,65	172,60	172,63
Fr. B.	12,46	12,49	12,4870	12,4375	12,48	12,47	12,484	12,4375	12,46	12,475
Franco francese	126 —	125,90	125,91	125,94	125,90	126,05	125,90	125,94	125,96	125,90
Lst.	1741,55	1741,80	1742,10	1741,90	1741,25	1741,85	1741,75	1741,90	1741,55	1741,90
Dm. occ.	157,18	157,19	157,19	157,19	157,15	157,19	157,1725	157,19	157,19	157,185
Scell. Austr.	24,14	24,14	24,14	24,1375	24,10	24,14	24,137	24,1375	24,14	24,14
Escudo Port.	21,72	21,724	21,7150	21,73	21,75	21,73	21,7175	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,4260	10,4250	10,43	10,42	10,42	10,4250	10,42	10,425

Media dei titoli del 21 dicembre 1966

Rendita 5 % 1935	104,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 dicembre 1966

1 Dollaro USA	624,202
1 Dollaro canadese	576,315
1 Franco svizzero	144,439
1 Corona danese	90,445
1 Corona norvegese	87,335
1 Corona svedese	120,677
1 Fiorino olandese	172,657
1 Franco belga	12,484
1 Franco francese	125,92
1 Lira sterlina	1741,825
1 Marco germanico	157,181
1 Scellino austriaco	24,137
1 Escudo Port.	21,724
1 Peseta Sp.	10,422

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1966, con il quale è stato indetto un concorso per esami a duecento posti di notaio;
Visto l'art. 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, contenente disposizioni sul conferimento dei posti di notaio;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a duecento posti di notaio, indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1966, avranno luogo in Roma nei giorni 20, 21 e 22 marzo 1967.

Roma, addì 19 novembre 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1966
Registro n. 39 Grazia e giustizia, foglio n. 216.

(10496)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi pubblici, per esami e per titoli, a cinque posti di assistente chirurgo, a diciannove posti di medico laboratorista ed a sei posti di medico radiologo.

Art. 1.
Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami e per titoli, presso le Istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

a cinque posti di assistente chirurgo - categoria direttiva, ruolo « medici specialisti in chirurgia »;

a diciannove posti di medico laboratorista - categoria direttiva, ruolo « medici specialisti in laboratorio »;

a sei posti di medico radiologo - categoria direttiva, ruolo « medici specialisti in radiologia ».

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Ai concorsi predetti possono partecipare coloro che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo ed iscrizione al relativo albo professionale;

B) età non superiore ai 35 anni, salvo le elevazioni di legge;

C) buona condotta morale e civile.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito di buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

D) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

E) godimento dei diritti politici;

F) avere ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

G) idoneità fisica a prestare servizio presso le Istituzioni sanitarie.

In aggiunta ai requisiti predetti — alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande — i candidati al concorso a cinque posti di assistente chirurgo dovranno risultare iscritti almeno al 2° anno del corso di specializzazione in chirurgia generale e i candidati al concorso a sei posti di medico radiologo dovranno risultare in possesso della specializzazione o della libera docenza in radiologia.

Art. 3.
Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *B*, è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive integrazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; la elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*) salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio, ai sensi della legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui trattasi, possono partecipare ai concorsi stessi qualunque sia la loro età.

Art. 4.
Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione ai concorsi redatte in carta bollata da L. 400, dovranno essere presentate o fatte pervenire in

piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero Ufficio V Sezione 1ª) in Roma, piazzale delle Nazioni EUR, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dello Istituto).

Parimenti non saranno ammessi ai concorsi quei candidati che, anche se in tempo utile, avranno presentato la relativa domanda ad Amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Coloro che intendano partecipare a più di uno dei concorsi di cui trattasi dovranno inoltrare una domanda per ogni concorso.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione ai concorsi perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l'Università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

h) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

i) la data dell'iscrizione all'albo professionale;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

n) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

Inoltre, gli aspiranti al concorso a cinque posti di assistente chirurgo dovranno dichiarare di essere iscritti almeno al 2° anno del Corso di specializzazione in chirurgia generale (indicando l'Università ove sono iscritti) e gli aspiranti al concorso a sei posti di medico radiologo dovrano dichiarare di essere in possesso della specializzazione o della libera docenza in radiologia (indicando l'Università e la data di conseguimento).

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante l'unità di appartenenza.

Art. 5.

Presentazione dei titoli professionali, accademici e scientifici Termini e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 8, i concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) i certificati comprovanti le votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali, le conseguite specializzazioni o libere docenze, i titoli scientifici, accademici, professionali (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati, ecc.); le pubblicazioni a stampa — da esibirsi in duplice copia — ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

2) elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici saranno nominate dal Presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potranno essere suddivise in Sottocommissioni.

Art. 7.

Prove d'esame

Le prove d'esame, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice di ciascun concorso, consisteranno:

Per il concorso a cinque posti di assistente chirurgo:

1) in una prova scritta su argomenti di chirurgia toracica, particolarmente attinenti alla pneumologia;

2) in una prova pratica consistente nell'esame clinico di un infermo dell'apparato respiratorio, per eventuali indicazioni operatorie;

3) in una prova orale su argomenti di patologia dell'apparato respiratorio, con quesiti sulla preparazione dell'operando e sulla assistenza post-operatoria.

Per il concorso a diciannove posti di medico laboratorista:

1) in una prova scritta su argomenti di patologia generale attinenti alla diagnostica di laboratorio e alle sue più frequenti applicazioni alla tubercolosi e alle malattie dell'apparato respiratorio;

2) in una prova pratica consistente nello svolgimento e nella valutazione critica di un'indagine diagnostica di laboratorio in una delle seguenti quattro discipline, a scelta del candidato: fisiopatologia cardiorespiratoria, batteriologia e immunologia, chimica clinica, istologia patologica;

3) in una prova orale su fondamentali nozioni di fisiopatologia, di batteriologia ed immunologia, di chimica clinica e di anatomia patologica.

Per il concorso a sei posti di medico radiologo:

1) in una prova scritta su argomenti di tecnica e diagnostica radiologica, con particolare riguardo all'esame del torace;

2) in una prova pratica consistente nell'esame clinico-radiologico di un malato, con referto scritto e relative conclusioni diagnostiche, con particolare riguardo all'anatomia radiologica, alla fisiologia e alla patologia dell'apparato respiratorio.

3) in una prova orale su argomenti di radiologia generale, sullo strumentario e sulla tecnica di diagnostica radiologica in pneumologia, e sui mezzi di difesa dalle radiazioni ionizzanti.

Il luogo, il giorno e l'ora in cui si effettueranno le prove scritte saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi ai concorsi mediante lettera raccomandata e, comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove d'esame dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso stabilirà, prima dell'effettuazione delle prove d'esame, i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 8.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova pratica e alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sette punti su dieci.

Saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato nella prova pratica e nella prova orale una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i dieci punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti, prescritti dal successivo art. 10, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per i fatti di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;

18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

19) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei dei concorso, ai fini del conferimento della nomina, saranno formate con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, tenendo conto delle riserve di posti previste in favore di particolari categorie di cittadini (mutilati ed invalidi di guerra, per fatti di guerra e per servizio e categorie equiparate, orfani e vedove di guerra ed orfani e vedove di caduti per servizio, capi di famiglia numerosa, ex combattenti e categorie equiparate, profughi).

Art. 10.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 9 e successivo art. 11, i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità; ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

4) orfani di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato di iscrizione all'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

5) orfani di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza;

6) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figli di mutilato o invalido di guerra ex combattente o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 365, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione. In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

10) figli di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale della Unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

11) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

12) vedove di caduto per cause di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza;

13) madri e sorelle vedove o nubili di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio; certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante tale circostanza;

15) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

16) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

17) coniugati o vedovi: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

18) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 11.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori e degli idonei di ciascun concorso saranno sottoposte all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia. In luogo di detto diploma, è data facoltà di produrre, ai sensi dello art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, in carta bollata, copia autentica dello stesso fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

c) certificato rilasciato dal competente ordine professionale comprovante la iscrizione all'albo e la relativa decorrenza;

d) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 10, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a' termini del precedente art. 9.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età, coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

Il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti Enti.

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva, che ancora non abbiano prestato servizio militare, o certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva per i riformati o rivedibili, o, infine, certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco comprovante l'iscrizione nelle liste di leva per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o dal notaio, applicata su carta da bollo.

Inoltre, i vincitori del concorso a cinque posti di assistente chirurgo dovranno produrre un certificato attestante che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande erano iscritti almeno al 2° anno del corso di specializzazione in chirurgia generale; i vincitori del concorso a sei posti di medico radiologo dovranno produrre il certificato attestante il possesso alla medesima data della specializzazione o della libera docenza in radiologia.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie, l'Amministrazione inviterà i candidati, utilmente collocati in graduatoria, presso l'ospedale sanatoriale più vicino alla residenza dei candidati stessi, perchè, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati, invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere c), e), f) e g) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati, dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Art. 12.

Assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che, pur avendo superato le prove d'esame, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino Ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme di regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno considerati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati verrà assegnato lo stipendio mensile di L. 140.000 per tredici mensilità integrate da un assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparabile ad ogni effetto, le eventuali quote di aggiunta di famiglia nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale, l'indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare e l'indennità medica per il servizio ospedaliero. Inoltre sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

p. *Il presidente*: SALVI

ALLEGATO

Carta bollata da L. 400.

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I - Piazzale delle Nazioni EUR. — ROMA

. . . . Il sottoscritt . . . .
(cognome e nome: le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) nat . . .
a . . . . il . . . .
(1) domanda di essere ammess . . . a partecipare al concorso a . . . posti di . . . .

A tal fine . . . l . . . sottoscritt . . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . . nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . . . (indirizzo della Università);

e) di essere abilitat . . . all'esercizio professionale dal . .;

f) di essere iscritt . . . all'albo professonale dal . . .;

g) di essere iscritt . . . al . . . del corso di specializzazione in chirurgia generale presso . . . . . . (indirizzo dell'Università (4);

h) di essere in possesso della specializzazione o della libera docenza in radiologia conseguito il . . . . . (indicare giorno, mese e anno) presso . . . . . (indirizzo della Università) (5);

i) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . . . .;

l) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo . . . . . (6);

m) di essere residente nel Comune di . . . .
(Provincia di . . . . .) (7).

. . . l . . . sottoscritt . . . unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni.

In caso di nomina . . . l . . sottoscritt . . . è dispost . . . a raggiungere qualsiasi residenza.

. . . l . . . sottoscritt . . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicarne le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza (9)

(1) Se dipendente dell'I.N.P.S., indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità di appartenenza.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenute amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Solo per i candidati al concorso a cinque posti di assistente chirurgo.

(5) Solo per i candidati al concorso a sei posti di medico radiologo.

(6) I titolo che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'Istitute la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

(9724)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione medica del concorso pubblico per esami a sette posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 27 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1966, registro n. 16 Interno foglio n. 237, col quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a sette posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, concernente il riordinamento dei ruoli delle carriere direttive e di concetto dei servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione medica, prevista dall'art. 1, secondo comma, della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della succitata legge n. 1169;

Decreta:

La Commissione medica che dovrà procedere, prima degli esami scritti, all'accertamento della idoneità fisica dei candidati ammessi al concorso per esami a sette posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi, bandito con il suddetto decreto ministeriale 27 aprile 1966, è costituita come segue:

Presidente:

Manfredi Fischetti dott. Nicola, medico provinciale capo.

Componenti:

Bertinatti dott. Mario e Cioli dott. Sante.

Al presidente ed ai componenti della suddetta Commissione competono i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul cap. 1643 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1966.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: SPAZIANTE

(10429)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina delle Commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centoventidue allievi ufficiali in servizio permanente effettivo nella Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 25 febbraio 1966, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centoventidue allievi ufficiali in servizio permanente effettivo, da assegnare novanta al Corpo di Stato Maggiore e trentadue ai Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali) - anno accademico 1966-67 (registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1966, registro n. 30 Difesa-Marina, foglio n. 214);

Decreta:

Sono nominate le sottonotate Commissioni esaminatrici del concorso per la ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centoventidue allievi ufficiali in servizio permanente effettivo nella Marina militare suddisivi in novanta da assegnare al Corpo di Stato Maggiore e trentadue ai Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali) - anno accademico 1966-67:

Contrammir. Alessandro Tommasini, presidente unico.

A) *Commissione per la matematica*:

Capit. di vasc. Emanuele Junca, vice presidente;
Ten. col. G. N. Giorgio Montechiaro, membro;
Maggiore A. N. Pietro Onnis, membro;
Prof. Mario Tognetti, membro;
Prof. Urbano Federighi, membro;
Prof. Landolino Giuliano, membro;
Prof. Emanuele Ripoli, membro;
Cons. 1ª classe dott. Felice Croce, segretario senza voto.

B) *Commissione per la cultura generale e per le lingue estere*:

Capit. di freg. Gilberto Launaro, vice presidente;
Capit. di corv. Fausto Moretti, membro;
Maggiore G. N. Silvano Ferrini, membro;
Prof. Emilio Dini, membro;
Dott. Federico Tollemache, membro;
Cons. 1ª classe dott. Giancarlo Trentani, segretario senza voto.

A ciascuno dei componenti le suddette Commissioni saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1966
Registro n. 58 Difesa-Marina, foglio n. 279

(10200)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, Segreteria didattica e Biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, Segreteria didattica e Biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 5 gennaio 1966, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena, 299, nei giorni 13, 14 e 15 febbraio 1967, alle ore 9.

(10334)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di provveditore agli studi di 1ª e 2ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 858;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 25 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1965, registro n. 98, foglio n. 304, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di cinque posti di provveditore agli studi di 1ª e di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dei Provveditorati agli studi;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Severini prof. Ugo, consigliere di stato, presidente;

Amorth prof. Antonio, ordinario di Diritto amministrativo presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano;

Ugolini prof. Francesco, ordinario di Filologia romanza presso la Facoltà di lettere dell'Università di Perugia;

Prisinzano dott. Emilio, direttore generale del personale;

Losavio dott. Giulio, ispettore generale.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal dott. Fazio Domenico, direttore di sezione nel Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 400.000 (quattrocentomila), graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1966.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 settembre 1966

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1966
Registro n. 96, foglio n. 349

(10447)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove di esame del concorso a centotrentadue posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, riservato al personale degli Enti di riforma fondiaria.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 marzo 1966, con il quale è stato indetto il concorso a centotrentadue posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e le sezioni di riforma fondiaria, si dà avviso che le prove di esame del concorso avranno luogo a Roma, via Torino n. 45, con inizio il giorno 10 gennaio 1967 nei giorni comunicati ai candidati stessi.

(10520)

Diario delle prove di esame del concorso a duecentoventidue posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, riservato al personale degli Enti di riforma fondiaria.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 marzo 1966, con il quale è stato indetto il concorso a duecentoventidue posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e le sezioni di riforma fondiaria, si dà avviso che le prove di esame del concorso avranno luogo a Roma, via Torino n. 45, con inizio il giorno 18 gennaio 1967 nei giorni comunicati ai candidati stessi.

(10521)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1878 del 12 marzo 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1964, nei comuni di Locorotondo, Minervino e Terlizzi;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Letto il regolamento per concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni fatte pervenire dal Ministero della sanità, dalla Prefettura, dall'Ordine dei medici della provincia di Bari e dai comuni di Locorotondo, Minervino e Terlizzi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di tre posti di ufficiale sanitario nei comuni di Locorotondo, Minervino e Terlizzi, è così costituita:

Presidente:

Marесca dott. Alberto, vice prefetto vicario - Bari;

Componenti:

Magliari prof. Giuseppe, medico provinciale di Lecce;

Grosso prof. Enea, direttore dell'Istituto di igiene della Università di Bari;

Pirè prof. Ermanno, ufficiale sanitario di Bari;

Malaguzzi-Valeri prof. Claudio, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Bari;

Chiummo dott. Emanuele, direttore di sezione della prefettura di Bari.

Segretario:

Celestino dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i lavori non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame avranno luogo a Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'Ufficio, della prefettura di Bari e dei Comuni interessati e nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Bari, addì 6 dicembre 1966

Il medico provinciale: Marceca

(10387)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Arenzano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6626 in data 25 settembre 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Arenzano;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1965, n. 854;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Genova, nonchè le proposte formulate dall'Ordine dei medici e dal Comune interessato;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Arenzano, è costituito come segue:

Presidente:
Ughetto dott. Giuseppe, funzionario del Ministero della sanità.

Componenti:
Giovannitti dott. Aldo, funzionario della prefettura di Genova;
Perria prof. dott. Marco, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Petrilli prof. Ferdinando Luigi, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Genova;
Antognetti prof. Lorenzo, direttore dell'Istituto di clinica medica dell'Università di Genova;
Lombardo prof. dott. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Genova.

Segretario:
De Lucia dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Genova, della prefettura di Genova, nonchè del Comune interessato.

Genova, addì 2 dicembre 1966

Il medico provinciale: MORANTE

(10335)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1185 in data 22 marzo 1966, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni alla data del 30 novembre 1965;
Considerato che si deve procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Viste le designazioni degli organi competenti;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni alla data del 30 novembre 1965, indetto con bando sopracitato, è costituita come segue:

Presidente:
Carlucci dott. Marcello, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Sganga dott. Carlo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità;
Innocenzi dott. Enrico, direttore di sezione dell'Amministrazione dell'interno;
Fabiani prof. Fabio, primario medico dell'Ospedale civile di Orvieto;
Crisi prof. Ludovico, primario chrurgo dell'Ospedale civile di Narni;
Rocco dott. Rotundo, medico condotto di Terni.

Segretario:
Annino dott. Pietro, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e il concorso avrà luogo presso lo Ospedale civile di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato anche, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Terni, all'albo pretorio della prefettura di Terni e dei Comuni interessati, nonchè sul Foglio annunzi legali della Provincia.

Terni, addì 10 dicembre 1966

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(10388)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 318 in data 26 maggio 1966, con il quale veniva indetto pubblico concorso, per titoli ed esami per un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Siena al 30 novembre 1965;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione del predetto concorso;
Viste le designazioni dell'Ordine dei veterinari e del Comune interessato;
Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa, è costituita come segue:

Presidente:
Prestamburgo dott. Carlo, vice prefetto vicario di Siena;

Componenti:
Mancini dott. Vincenzo, ispettore generale veterinario;
Lusini dott. Ruggero, direttore di sezione della prefettura di Siena;
Paltrinieri prof. Sebastiano, ordinario di Patologia e chimica medica veterinaria dell'Università di Pisa;
Romboli prof. Bruno, ordinario di Anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;
Soldani dott. Sebaste, veterinario comunale.

Segretario:
Zicari dott. Bruno, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori in Siena non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Siena.

Siena, addì 2 dicembre 1966

Il veterinario provinciale: SCANDELIBENI

(10336)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.